

Risparmio energetico

Piccola guida per sfruttare il bonus del 55 per cento

Le novità introdotte dal Decreto "Anti-Crisi"

di **Leonardo Comucci** - Esperto Fiscale

Nella foto
Leonardo Comucci

cosiddetto Decreto "Anti-Crisi" ha introdotto ulteriori novità che meritano di essere approfondite.

Prima di tutto, vediamo insieme quali sono le modifiche introdotte per l'anno 2009. I contribuenti interessati dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione, senza attendere la verifica dell'esistenza dei fondi, norma che – quando era stata emanata – aveva causato molte polemiche. Non sarà più necessario, quindi, inviare l'istanza preventiva all'Agenzia delle Entrate, condizionata alla copertura dei fondi, per poter fruire della detrazione del 55 per cento.

Infine, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, la detrazione del 55 per cento dovrà essere suddivisa in 5 rate annuali di pari importo.

A questo punto, ripercorriamo la normativa iniziando proprio dai soggetti ammessi a fruire della detrazione, che non sono solo le persone fisiche, ma anche gli esercenti arti e professioni, le imprese, le società ed anche gli enti pubblici e privati. Possono fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento.

Gli edifici interessati dall'agevolazione sono tutti quelli appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale); sono esclusi soltanto gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

La finalità della norma è, infatti, quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per favorire la riqualificazione energetica; per quanto riguarda, invece, gli edifici di nuova costruzione, esiste già una normativa comunitaria che detta delle prescrizioni minime in funzione delle condizioni climatiche e della tipologia. E veniamo ai veri e propri interventi interessati all'agevolazione. In questo caso, è necessario operare una distinzione molto accurata, poiché ciascuna

tipologia di intervento ha un proprio limite massimo di spesa.

- Interventi di riqualificazione globale energetica su edifici esistenti: per questi tipi di interventi, il valore massimo della detrazione fiscale non può superare € 100.000, pari ad una spesa di €181.818.
- Interventi su strutture opache e su infissi e finestre che hanno come obiettivo la diminuzione sulla dispersione di calore: per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di € 60.000, corrispondenti ad una spesa di € 109.090.
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica; per questi interventi è possibile detrarre al massimo € 60.000, corrispondente ad una spesa di € 109.090.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaia di tipo a condensazione, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; è ammessa anche la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza: per tali tipi di intervento il valore massimo della detrazione fiscale è di € 30.000, corrispondente ad una spesa di € 54.545.

Per poter usufruire di questa agevolazione, è necessario seguire con attenzione una serie di adempimenti che in questa sede riassumiamo, consigliando però, data la complessità della materia, di farsi seguire da persone competenti su questo argomento.

È necessario, infatti, affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dalla legge, acquisire copia dell'attestato di certificazione energetica, acquisire la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, trasmettere la documentazione in via telematica o per raccomandata all'Enea, effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del

versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.

Tutta questa documentazione deve essere conservata dal contribuente ed esibita in caso di richiesta da parte degli Uffici finanziari.

Si ricorda, infine, che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali concesse per i medesimi interventi, mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico. Spesso, l'agevolazione del risparmio energetico si sovrappone alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie (36 per cento); il contribuente in questo caso potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione.

L'aliquota Iva applicabile alle operazioni di riqualificazione energetica è determinata in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; a tal proposito, la Finanziaria 2009 ha prorogato fino al 2011 l'applicazione dell'Iva ridotta al 10 per cento per le prestazioni di servizi relativi ad interventi di recupero edilizio realizzati su fabbricati a prevalente uso abitativo privato.

Infine, si evidenzia che, per quanto riguarda la variazione del possesso dell'immobile oggetto di interventi finalizzati al risparmio energetico, trovano applicazione le stesse disposizioni che disciplinano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e cioè il trasferimento della detrazione in capo all'acquirente.

Un consiglio finale: data la complessità della materia, si consiglia sempre di assumere tutte le necessarie informazioni prima di intraprendere qualsiasi tipo di lavoro che può rientrare nella fattispecie del risparmio energetico.

Chi avesse quesiti di carattere generale attinenti alla materia fiscale, può inviarli al numero di fax 06 233 222 788.